



COMUNE DI CARUGO
Provincia di Como

**REGOLAMENTO
PER LA COMPOSIZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DELLE CONSULTE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/11/2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2013

INDICE

ART. 1 – Istituzione

ART. 2 – Composizione

ART. 3 – Competenze

ART. 4 – Costituzione

ART. 5 – Convocazione

ART. 6 – Funzionamento e decisioni

ART. 7 – Durata

Art. 1 – Istituzione (*)

Dando seguito a quanto indicato all'art.2 – comma 2 lett. h) - e all'art. 29 – commi 1, 2 e 3 - del vigente Statuto Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale sono costituite le Consulte Comunali permanenti.

Per esigenze straordinarie possono essere nominate nuove consulte aventi carattere temporaneo e con compiti specifici.

() articolo modificato dalla delibera di C.C. n. 27 del 24/09/2013*

Art. 2 – Composizione (*)

Ogni consulta è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta da un numero variabile di componenti, fino ad un max. di 12 persone, con modalità di cui al presente regolamento:

- a) Sindaco o Assessore/Consigliere comunale delegato, in rappresentanza della Giunta;
- b) Rappresentanti dei gruppi consiliari, designati dai rispettivi capigruppo, in numero proporzionale, non necessariamente consiglieri comunali;
- c) Cittadini aventi una particolare competenza, o amministrativa per studi compiuti, o per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti, o perché appartenenti ad associazioni operanti sul territorio competenti per il settore specifico, che abbiano dichiarato la propria disponibilità a partecipare ai lavori delle consulte. Tali figure (da un minimo di 4 ad un massimo di 6 persone) sono elette dal Consiglio Comunale. A tal fine il Sindaco, almeno 30 giorni prima del Consiglio Comunale in cui si procederà all'elezione dei membri delle consulte, informerà la cittadinanza nei modi che riterrà opportuni, affinché gli interessati possano esprimere la propria disponibilità.

Si adotterà la medesima procedura di nomina per la surroga di componenti dimissionari ovvero decaduti.

Le ipotesi di decadenza sono le seguenti:

1. n. 3 assenze ingiustificate consecutive.

() articolo modificato dalla delibera di C.C. n. 32 del 24/11/2011*

() articolo modificato dalla delibera di C.C. n. 27 del 24/09/2013*

Art. 3 – Competenze (*)

Le Consulte hanno carattere consultivo ed esprimono parere non vincolante, ma orientativo sulle materie di loro competenza.

Loro compito è quello di collaborare con gli organi Comunali nella ricerca, studio ed elaborazione di proposte.

Ogni consulta ha facoltà di promuovere consultazioni con esperti del settore.

() articolo modificato dalla delibera di C.C. n. 27 del 24/09/2013*

Art. 4 – Costituzione (*)

La prima seduta per l'insediamento della consulta deve tenersi entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di costituzione.

Il Sindaco o Assessore/Consigliere delegato convoca e presiede la Consulta.

I componenti della consulta al loro interno nominano il Vice Presidente ed il Segretario che redige i verbali delle sedute e provvede alla loro trasmissione.

Il verbale delle sedute, redatto in forma sintetica, dovrà essere riletto e confermato seduta stante, e dovrà sempre essere sottoscritto dai presenti, dal Presidente, dal Segretario e trasmesso al Sindaco, presso la sede municipale.

() articolo modificato dalla delibera di C.C. n. 27 del 24/09/2013*

Art. 5 – Convocazione (*)

Il Presidente convoca la consulta almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Il Presidente formula l'ordine del giorno.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere trasmessa al Sindaco.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della consulta tecnici e/o esperti, siano essi dipendenti del Comune e/o esterni, appartenenti ad organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti, senza diritto di voto.

Le sedute delle consulte saranno tenute nella sede indicata nell'avviso di convocazione e non saranno pubbliche.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni della consulta sono convocate e presiedute dal Vice Presidente.

() articolo modificato dalla delibera di C.C. n. 27 del 24/09/2013*

Art. 6 – Funzionamento e decisioni

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Trascorsi 30 minuti la seduta è valida in seconda convocazione purché siano presenti 1/3 dei membri assegnati.

In caso di votazione devono essere presenti almeno 2/3 dei componenti più uno.

Art. 7 – Durata

I membri della consulta rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale neo eletto provvede all'elezione dei nuovi membri nella sua prima seduta utile.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 22 in data 27 luglio 2011, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO per giorni 15 consecutivi dal 02 Agosto 2011 al 17 Agosto 2011.

Ai sensi dell'art.13 – comma 2 - dello Statuto Comunale, è stato pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO e negli altri luoghi consueti, l'avviso di deposito presso la segreteria comunale, del presente regolamento dal 31 Agosto 2011 al 14 Settembre 2011; non sono pervenute osservazione né reclami.

Ai sensi dell'art.13 – comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 e pertanto dal 1° ottobre 2011.

Carugo, li 15 Settembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE / DIRETTORE GEN.LE

(dr. Francesco Motolese)

Il presente Regolamento è stato modificato con atto del Consiglio Comunale n. 32 in data 24 novembre 2011, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO per giorni 15 consecutivi dal 30 Novembre 2011 al 15 Dicembre 2011.

Ai sensi dell'art.13 – comma 2 - dello Statuto Comunale, è stato pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO e negli altri luoghi consueti, l'avviso di deposito presso la segreteria comunale, del presente regolamento dal 15 Dicembre 2011 al 30 Dicembre 2011; non sono pervenute osservazione né reclami.

Ai sensi dell'art.13 – comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 e pertanto dal 1° gennaio 2012.

Carugo, li 10/01/2012

IL SEGRETARIO GENERALE / DIRETTORE GEN.LE
(dr. Francesco Motolese)

Il presente Regolamento è stato modificato con atto del Consiglio Comunale n. 27 in data 24 settembre 2013, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO per giorni 15 consecutivi dal 01 Ottobre 2013 al 16 Ottobre 2013.

Ai sensi dell'art.13 – comma 2 - dello Statuto Comunale, è stato pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO e negli altri luoghi consueti, l'avviso di deposito presso la segreteria comunale, del presente regolamento dal 14 Ottobre 2013 al 29 Ottobre 2013; non sono pervenute osservazione né reclami.

Ai sensi dell'art.13 – comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 e pertanto dal 1° novembre 2013.

Carugo, li 30/10/2013



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Guglielmina Caretto